



TRIBUNALE DI BARI
ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva; letti gli atti nel giudizio n. xxxxxx Rg; ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Le parti hanno coltivato una volontà conciliativa e/o transattiva, con proposte ed offerte confluite in distinte bozze di definizione bonaria, allegate in atti e le cui condizioni sono state richiamate da entrambi i difensori delle parti al verbale d'udienza del xxxxxx (il tutto agevolato, nel corso del giudizio, dallo scadenziario concordato nel rispetto delle linee guida della prassi conciliativa delineatasi presso l'intestato Ufficio fin dal mese di febbraio 2011 ¹).

- Nondimeno, alla suddetta udienza, i procuratori delle parti hanno sollecitato un'ipotesi di conciliazione/transazione giudiziaria ex art. 185 bis c.p.c. ², al fine di ridurre, se non proprio eliminare, alcune diversità nel contenuto del loro possibile accordo.

-La norma in commento consegna al giudice - a differenza dell'attività di conduzione delle parti verso lo scambio, nell'esercizio della loro autonomia privata, di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi, riservatagli dall'art. 185 cpc con il più generale tentativo di conciliazione delle parti - il potere dovere di svolgere un'attività di promozione del contenuto di una formula conciliativa o transattiva. Il giudice, secondo l'espressione usata dal legislatore, potrà assolvere a tale compito almeno "sino a quando è esaurita l'istruzione".

- Un'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato Dlgs n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 cpc) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc..), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento. Una doverosa riflessione - svincolata da rigidità processuali, ma, a ben guardare, legata sia a profili di opportunità e di economia processuale, che più squisitamente deontologici ³ - sulla possibilità di definire la controversia attraverso la via delle ADR, con percorsi vari, purchè condivisi dalle parti (scambio di proposte e offerte transattive, stesura di verbali di conciliazione, accordi raggiunti innanzi ad

¹

Si rimanda allo schema di ordinanza adottato dal Tribunale di Bari riprodotto sul Foro Italiano, vol. 2, anno 2012, parte quinta "Monografie e Varietà", pag. 59 e ss.

²

Norma processuale applicabile ai processi pendenti, secondo il principio del "tempus regit actum".

³

L'incidenza negli ultimi anni delle condanne ex legge Pinto, che intercettano lungaggini processuali spesso inevitabili negli Uffici giudiziari, gravati com'è noto da un carico di lavoro non facilmente organizzabile per penuria di uomini e mezzi, merita di essere contenuta pure implementando gli spazi processuali di apertura verso alternative di giustizia.

organismi di mediazione), salva l'occasione di formulare, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis cpc.

- Appare allora opportuno, per gli sviluppi istruttori di causa che hanno condotto il contraddittorio alla stesura di due possibili accordi, ed ai fini della proposta conciliativa da formulare da parte del giudice, prendere in considerazione : 1) il problema della carenza di pattuizione scritta per il corrispettivo dovuto a fronte del trasporto dei rifiuti speciali per cui è causa, trasporto che però non solo non è stato nella sostanza negato dall'opponente, ma appare essere stato demandato da quest'ultimo all'opposta giusta la documentazione ufficiale protocollata presso il Comune di X; 2) la ditta opposta sembrerebbe, quantomeno all'epoca dei fatti, possedere le autorizzazioni amministrative per eseguire quel trasporto; 3) la ALFA srl, sfornita peraltro di autorizzazioni amministrative per eseguire quel trasporto, ha emesso fattura n. xxxxxx, quietanzata nei confronti dell'opponente, ove pure non si fa riferimento all'attività di trasporto in questione, ma solo a quelle di fine lavori di demolizione e di scavo; 4) i documentati modelli FIR e l'applicazione delle tariffe dell'ARIAP Puglia 2° semestre dell'anno xxxxxx hanno consentito in sede di CTU di quantificare il costo dei predetti trasporti in complessivi € 2600 oltre Iva ed interessi di legge dalla domanda al soddisfo; 5) la CTU ha consentito di colmare la lacuna negoziale in punto di corrispettivo, mostrando utilità per entrambe le parti.

- Integrato è tutto il postulato contenuto dall'art. 185 bis cpc per l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto in tema obbligazioni contrattuali, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio, e rafforzata è la prognosi di successo, o quantomeno d'opportunità, della proposta conciliativa, per il dichiarato spirito collaborativo delle parti.

- Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ⁴, ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

⁴

L'articolo citato prevede che "il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc

RINVIA all'udienza del xxxxxx per le ulteriori determinazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modugno lì xxxxxx

Il Giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,

P R O P O N E

- il pagamento a carico della opponente ed in favore dell'opposta per il titolo in atti della somma di € 2600 oltre Iva ed interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
- spese di CTU a carico delle parti in solido e ciascuna nei limiti del 50%;
- spese di lite compensate fra le parti in ragione di 1/3, rimanendo a carico dell'opponente la residua quota dei 2/3.

IL GIUDICE